

CAMERA DEI DEPUTATI N. 141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, BORSANO, BREDA, FILIPPINI,
MORONI, PILLITTERI, RENZULLI, TRAPPOLI**

Norme per una corretta ospedalizzazione del bambino

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito della più generale necessità di umanizzazione dei servizi sanitari, assume particolare rilevanza l'esigenza di intervenire legislativamente a garantire la tutela, sotto i diversi aspetti, del bambino ricoverato in ospedale.

Sotto questo profilo, da un lato è necessario ridurre in modo specifico i tempi di degenza nei reparti pediatrici, evitando la possibile insorgenza di alterazioni psicologiche del bambino; dall'altro, occorre promuovere le condizioni strutturali e funzionali atte ad assicurare la continuità del rapporto affettivo con la famiglia durante il periodo di degenza.

In altre parole al genitore o ad altra persona legata affettivamente al bambino

deve essere garantito di poter assistere il bambino ottenendo all'uopo un'idonea sistemazione alberghiera.

Nei casi di malattia a lunga degenza dovranno essere instaurate modalità e condizioni di incontro con figure legate alla vita del bambino: fratelli, compagni di scuola e di gioco, insegnanti, eccetera; dovrà inoltre essere garantita una specifica animazione ludica e scolastica.

Al genitore va garantita una relazione con la struttura sanitaria che lo integri e lo responsabilizzi nel rapporto tra personale sanitario e bambino malato.

La proposta di legge che segue intende pertanto proporre, sulla delicata materia dell'assistenza all'infanzia ospedalizzata, un primo ma fondamentale intervento legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato disciplina e garantisce le forme di tutela del bambino ricoverato in ospedale e nelle strutture convenzionate, favorendo la riduzione dei tempi di degenza media in tutti i reparti pediatrici, al fine di prevenire l'insorgenza di alterazioni psico-affettive.

2. Al fine di limitare l'ospedalizzazione del bambino vengono istituiti in ogni reparto pediatrico servizi di *day hospital* e servizi ambulatoriali che agiscono in stretta collaborazione con le strutture territoriali.

ART. 2.

1. Il bambino deve essere ricoverato in reparto pediatrico qualunque sia la patologia da cui è affetto; qualora si rendesse necessario il ricovero in altro reparto devono comunque essere garantiti i diritti definiti con la presente legge.

2. Le unità sanitarie locali promuovono in tutte le strutture sanitarie le modalità organizzative e strutturali idonee a garantire la continuità del rapporto familiare affettivo durante il periodo di ospedalizzazione del bambino, consentendo la continua presenza del genitore o di persona affettivamente legata anche attraverso una idonea sistemazione.

ART. 3.

1. In caso di malattia a lunga degenza deve essere favorita la possibilità di incontro con soggetti comunque presenti nella cerchia di affetti del bambino.

2. In ogni reparto pediatrico deve essere prevista ed organizzata una regolare attività ludica e scolastica condotta da educatori, insegnanti e anche da volontari.

ART. 4.

1. Ai genitori deve essere garantita l'informazione circa la natura e l'andamento della malattia, le terapie adottate e gli eventuali possibili effetti dannosi.

2. Nel caso in cui si renda inevitabile il ricorso a qualsiasi forma di sperimentazione clinica sul bambino il personale medico, per poter procedere, deve informare i genitori sulle possibili conseguenze dell'intervento e ottenerne il consenso.

ART. 5.

1. Le regioni promuovono corsi di formazione e di aggiornamento per il personale sanitario addetto all'assistenza pediatrica, su temi di interesse scientifico e psicologico relativi all'assistenza al bambino malato, con particolare attenzione ai problemi psicologici legati alla malattia, nonché allo studio delle dinamiche del comportamento e dello sviluppo del bambino.